

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2358 DEL 14 DICEMBRE 2018

ALLEGATO B) "Schema di contratto di lavoro autonomo dei direttori amministrativo, sanitario, e dei servizi sociosanitari/vicecommissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale"

CONTRATTO n. ____/AP

**CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO
DEL DIRETTORE _____
DELL'ENTE**

_____ Tra _____

- _____ nato/a _____ il giorno _____,
domiciliato/a per la carica presso la sede dell'ente infra individuato, in qualità di direttore generale e legale
rappresentante dell'ente:

Azienda _____, con sede in _____, n.
_____, codice fiscale _____, munito dei necessari poteri giusta delibera di Giunta
regionale n. ____ del _____,
di seguito denominata, in breve, "Azienda",

e

- _____, nato/a a _____ il giorno _____,
codice fiscale _____, e residente a _____, via
_____, n. _____,
di seguito denominato "professionista",

anzitutto premettono che

- a) l'ente al quale afferisce l'incarico oggetto della presente scrittura privata, secondo la struttura aziendale esistente, si inserisce nell'articolazione del servizio sanitario regionale sussistente alla data di stipula del presente contratto;
- b) la struttura sanitaria aziendale e regionale di cui alla lettera a) costituisce presupposto fondante del processo di individuazione del professionista;
- c) in data _____ il professionista ha depositato presso gli uffici competenti dell'Azienda formale dichiarazione attestante la non sussistenza di condizioni ostative alla nomina ai sensi della normativa vigente.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti, nelle predette qualità,

convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(incarico)

1. Il dott. _____ accetta, l'incarico di direttore _____ dell'ente denominato _____ con sede a _____.

ART. 2

(durata)

1. L'incarico oggetto del presente contratto è conferito con decorrenza dal giorno _____ al giorno _____ incluso, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

2. Sono esclusi la proroga ed il rinnovo taciti.

ART. 3

(oggetto)

1. Il professionista si impegna a svolgere le funzioni di direttore _____ individuate dalla normativa statale e regionale, dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università, ove applicabile, nonché dagli atti di pianificazione e programmazione regionale e aziendale, per quanto di propria competenza. Le funzioni anzidette includono quelle che il direttore _____ sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed, eventualmente, per delega del direttore generale. Nello svolgimento delle stesse, il professionista informerà la propria azione ai principi ed agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.

ART. 4

(impegno di esclusività)

1. Il professionista si obbliga a prestare la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale è stato preposto per l'intera durata dell'incarico conferitogli.
2. Il professionista, qualora sia iscritto ad un albo od elenco professionale, deve comunicare all'ordine od al collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

ART. 5

(modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Il professionista, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.3 risponde all'organo di vertice.
2. Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento dell'ente al quale è preposto in quanto compatibili.

ART. 6

(obblighi di riservatezza)

1. In ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso, il professionista si obbliga a mantenere segrete ed a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

ART. 7

(trattamento economico)

1. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell'incarico, conferito con il presente contratto, è determinato in applicazione delle disposizioni di legge e dei provvedimenti amministrativi vigenti ed è pari ad euro _____.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio dall'ente al quale il professionista è stato preposto ed è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni. Il compenso è corrisposto in quote mensili posticipate pari ad un dodicesimo dell'intero ammontare annuo.
3. Oltre al corrispettivo sopra menzionato, al direttore spetta il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o di dimora - vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'ente a cui è preposto, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.
4. Eventuali disposizioni di legge nazionale e/o regionale a carattere imperativo, che sopravvengano e rideterminino il trattamento economico complessivo spettante al direttore, si applicheranno a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo dell'incarico, salvo che le stesse non stabiliscano una data di decorrenza differente.

ART. 8

(quota integrativa)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 1, può essere integrato da una quota annua entro la misura massima del 20% (venti per cento) del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dall'organo di vertice.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo di vertice individua preventivamente gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori atti a verificare i risultati di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché la misura della quota integrativa entro il limite massimo anzidetto.
3. L'organo di vertice verifica i risultati ottenuti dal professionista ai sensi della normativa vigente.

ART.9

(recesso dell'Azienda)

1. L'Azienda potrà recedere anticipatamente quando vengano meno i presupposti di fatto, che hanno presieduto alla procedura di individuazione del professionista quale soggetto a cui affidare l'incarico oggetto della presente scrittura privata, per effetto dell'avvio di una procedura di riorganizzazione dell'assetto istituzionale od organizzativo del servizio sanitario a livello regionale o aziendale.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'Azienda comunica il proprio recesso anticipato con comunicazione al domicilio eletto con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
3. Nell'ipotesi di recesso anticipato di cui al presente articolo sarà corrisposto al professionista un compenso onnicomprensivo, in unica soluzione, pari a due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base.

ART. 10

(recesso del professionista)

1. In caso di recesso anticipato, il professionista è obbligato a darne preavviso all'organo di vertice con lettera da inviare al domicilio eletto, di cui all'articolo 17 della presente scrittura, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
2. In caso di recesso anticipato saranno corrisposte al professionista esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.
3. Ove non venga rispettato il predetto termine di preavviso, il compenso dovuto al professionista per l'attività prestata sarà decurtato in misura corrispondente al trattamento economico, che sarebbe spettato al medesimo, per l'attività prestata in un numero di giorni pari a quelli necessari al compiersi del preavviso.

ART. 11

(risoluzione)

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs. 171/2016, con conseguente immediata decadenza dall'incarico nei casi in cui le disposizioni dello Stato aventi forza di legge in materia di dirigenza sanitaria connettono tale effetto al verificarsi delle specifiche circostanze ivi indicate.
2. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al professionista nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

ART. 12

(clausola risolutiva espressa)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, codice civile, i sottoscritti convengono che il presente contratto si risolva, con conseguente decadenza dall'incarico, nel caso in cui una delle obbligazioni infra indicate non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e, precisamente, qualora il professionista:
 - a) non adempia anche ad uno solo degli obblighi caratterizzanti il rapporto fiduciario tra l'Azienda ed il professionista, nei casi disciplinati dal successivo articolo 13;
 - b) non rispetti gli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dell'ente a cui è stato preposto, in quanto compatibili.
2. Il presente contratto si risolverà altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456, codice civile, in caso di assenza o di impedimento del professionista che si protraggano per un periodo superiore a sei mesi.

3. Nei casi di cui al comma 1, direttore generale comunica al professionista la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con lettera da inviare al domicilio eletto di cui all'articolo 17.

ART. 13

(rapporto fiduciario)

1. I sottoscritti convengono che il rapporto fiduciario viene meno allorché si verifichino una o più delle seguenti ipotesi:

- a) violazione dell'impegno di esclusività nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4;
- b) divulgazione od utilizzo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, di informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

ART. 14

(patrocinio legale)

1. Qualora il professionista sia sottoposto ad un procedimento giurisdizionale per responsabilità civile, penale od amministrativa per fatti od atti connessi all'adempimento dei compiti di cui all'incarico oggetto della presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari sul patrocinio legale dell'ente a cui è preposto.

2. In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del professionista per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

3. Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno all'ente al quale è preposto, non costituisce di per sé grave motivo ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 11.

ART. 15

(modifica contratto)

1. L'Azienda ed il professionista convengono che eventuali modifiche delle pattuizioni contenute nel presente contratto, che non discendano dall'introduzione di clausole imperative stabilite dalla legge o per effetto dell'applicazione di norme di legge, dovranno avere forma scritta a pena di nullità.

ART. 16

(trattamento dati personali)

1. Il professionista conferma di aver ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 17

(elezione domicilio)

1. Ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente, le parti eleggono domicilio come segue per tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto:

- Azienda sanitaria _____;
- dott. _____;

ART. 18

(foro competente)

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello determinato in base alla sede dell'Azienda.

ART. 19

(rinvio)

1. Il rapporto di lavoro oggetto del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla disciplina vigente, che regola gli incarichi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale.

ART. 20

(registrazione)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico del professionista.

_____, lì _____

il Direttore generale

il professionista

(_____)

(_____)

Il professionista dichiara di approvare, specificatamente, le clausole di cui agli articoli: 4 (impegno di esclusività), 9 (recesso dell'Azienda), 10 (recesso del professionista), 11 (risoluzione), 12 (clausola risolutiva espressa), 13 (rapporto fiduciario), 14 (patrocinio legale), 18 (foro competente), 20 (registrazione) del presente contratto.

_____, lì _____

il professionista

(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE